

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 17 ottobre 1983**

**«Norme di indirizzo e coordinamento per l'esercizio
delle funzioni regionali in materia di deroga al di-
vietto di assunzione del personale del servizio sanita-
rio nazionale».** (1)

(G.U. 20 ottobre 1983, n. 289)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
d'intesa con
IL MINISTRO DELLA SANITÀ

visto l'art. 5, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

visto l'art. 9, comma terzo, della legge 26 aprile 1983, n. 130, che per l'anno 1983 fa divieto alle amministrazioni civili e militari dello Stato nonché al servizio sanitario nazionale, agli enti locali ed agli altri enti pubblici di procedere ad assunzioni di personale;

visto l'art. 9, comma quarto, della stessa legge che disciplina il potere di deroga al divieto in presenza di determinate circostanze e condizioni;

ritenuto che la sentenza della corte costituzionale n. 307 del 1983 ha dichiarato illegittimo il predetto comma quarto nella parte in cui non prevede in capo alla regione il potere di deroga al divieto di assunzioni del personale delle unità sanitarie locali esistenti nell'ambito regionale;

considerata la competenza regionale della materia dell'organizzazione dei servizi sanitari, ai sensi dell'art. 32 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e degli articoli 11, 15 e seguenti della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

visto l'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed il decreto del presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, recante lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

ritenuto che spetta alla regione di valutare le singole esigenze rappresentate dalle unità sanitarie locali per l'eventuale assunzione di personale, derogando ove occorra al divieto disposto per il 1983 ed adottando i necessari provvedimenti autorizzativi per il personale delle unità sanitarie locali medesime;

considerata la necessità di emanare norme di indirizzo e coordinamento per disciplinare con criteri di uniformità l'esercizio del predetto potere delle regioni;

in conformità alla deliberazione del consiglio dei ministri adottata nella riunione del 17 ottobre 1983, con la quale il presidente del consiglio dei ministri è stato delegato ad emanare d'intesa con il ministro della sanità un atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di deroghe al divieto di assunzione del personale del servizio sanitario nazionale;

Decreta:

Art. Unico. — Nei limiti delle piante organiche provvisorie stabilite ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1981,

n. 678 (2), convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12, le regioni determinano per l'anno 1983, valutate le eventuali necessità, i singoli casi in cui sia indispensabile procedere ad assunzioni di personale, in special modo sanitario, nelle unità sanitarie locali esistenti nell'ambito territoriale di rispettiva competenza. Adottano, quindi, con l'osservanza delle procedure contemplate nei rispettivi statuti, i conseguenti provvedimenti, sempreché alle esigenze prospettate non si possa far fronte con i meccanismi di mobilità del personale previsti dalla normativa vigente.

Le eventuali nuove assunzioni dovranno essere effettuate soltanto a copertura dei posti vacanti nelle singole posizioni funzionali dei profili professionali dei ruoli di cui all'allegato 1 al decreto del presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (3).

Le regioni possono convalidare le deroghe al divieto di assunzione del personale del servizio sanitario nazionale già disposte con i decreti del presidente del consiglio dei ministri adottati ai sensi del quarto comma dell'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130 (4). In ogni caso le assunzioni effettuate in base alle predette deroghe convalidate vanno computate entro la consistenza organica di cui ai precedenti commi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(1) Il decreto è stato emanato in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, secondo comma, della L. 23 dicembre 1978, n. 833 (Sta in S 1.1) e all'art. 9, terzo comma, della L. 26 aprile 1983, n. 130. (Sta in questa stessa voce).

(2) Sta in questa stessa voce.

(3) Sta in questa stessa voce.

(4) Sta in questa stessa voce.